

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEGLI AFFARI INTERNI E DELLE FORZE ARMATE

### RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI MARTEDÌ 23 MAGGIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA GRANDI

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione, revisione, coordinamento ed approvazione con modificazioni</i> ): Disciplina dei cittadini in tempo di guerra.	415

#### La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Pennavaria, Chiarelli Ignazio, Donella, Franca, Labadessa, Gennaioli, Marinoni, Morelli Eugenio, Pazzagli, Steiner, Toselli, della Commissione legislativa degli affari interni, e i Consiglieri nazionali: Manaresi Angelo, Asinari di San Marzano, Berna, Carraroli, Chiozzi Millelire, Gorini, Manfredini e Margara, della Commissione legislativa delle forze armate.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

(*È presente il Sottosegretario di Stato per l'interno Buffarini Guidi*).

#### Discussione del disegno di legge: Disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (845)

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame non è che un naturale corollario della legge recentemente approvata sulla « Organizzazione della

Nazione per la guerra » in quanto, con norme di più preciso dettaglio, se ne determinano le modalità di attuazione in riguardo alla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, fin qui regolata dalla legge 14 dicembre 1931-X, che viene riveduta ed aggiornata.

Nulla ha da rilevare circa l'indirizzo generale del disegno di legge, che si ispira a concetti di alta e fondamentale portata. Del suo contenuto si potrà avere esatta conoscenza esaminando i singoli articoli e in tale occasione potranno farsi, come egli si riserva di fare, particolari osservazioni.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, osserva che l'articolo 1, il quale elenca i doveri generali dei cittadini in tempo di guerra, si riferisce ai cittadini indicati all'articolo 5 della legge 21 maggio 1940-XVIII sulla organizzazione della Nazione per la guerra; sembrerebbe da ciò che codesti doveri riguardino soltanto una particolare categoria di persone e non tutte.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, chiarisce che l'articolo 5 della legge citata si riferisce a tutti i cittadini non soggetti ad obblighi militari, compresi le donne ed i minori di età superiori ai 14 anni, ed a coloro che, pur avendo tali obblighi, non si trovino incorporati in un reparto militare.

MANNI nota, per averne un chiarimento, che col riferirsi a coloro che non sono militari od incorporati, si potrebbe dubitare che

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

siano esclusi da taluno dei doveri imposti dall'articolo 1 (i quali hanno un carattere diverso da quelli prettamente militari) coloro che sono invece soggetti ad obblighi militari od incorporati.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che il dovere militare include tutti gli obblighi, conformemente alla disciplina militare.

CECI propone, al n. 6 dell'articolo, dove dicesi: « alleviare le miserie causate dalla guerra », di sostituire la parola « miserie » con altra, come « difficoltà », o « esigenze », o « necessità ».

GUGLIELMOTTI propone che si dica: « per fronteggiare le necessità economiche e sociali causate dalla guerra ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non vorrebbe che con la sostituzione di altre parole si allargasse il concetto dell'opera assistenziale com'è comunemente inteso.

PRESIDENTE concorda ed esprime l'avisio che per rispondere al concetto che ha ispirato la norma — vale a dire che in tempo di guerra vi sono particolari obblighi di assistenza — si debba adottare una formula assai comprensiva, ad esempio: « cooperando con i pubblici poteri all'assistenza necessaria in tempo di guerra ».

IPPOLITO ritiene che si potrebbero abbinare i numeri 6 e 7, poichè tanto l'uno che l'altro richiedono una solidarietà sociale. Trova peraltro che nell'articolo si contengono precetti che non hanno ragione di essere tradotti, così come sono, in norme di legge.

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, aderisce alla formula indicata dal Presidente e fa sua la proposta di emendamento.

IPPOLITO non insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE pone a partito detto emendamento.

(È approvata).

FERRETTI DI CASTELFERRETTO propone di sopprimere all'articolo 2, che definisce la disciplina civile, l'inciso: « non per timore di pena o speranza di ricompensa, ma unicamente per intima persuasione della sua assoluta necessità per conseguire la vittoria ».

GUGLIELMOTTI è d'accordo, ma osserva che anche il resto dell'articolo sarebbe pleonastico, in quanto riuscirebbe superfluo sancire che « il pieno e cosciente adempimento di tutti i doveri indicati nel precedente articolo 1 costituisce la disciplina civile ».

PRESIDENTE conviene col proponente.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta la proposta.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 2.

(È approvata).

Nota che l'articolo 3 contiene una definizione, cioè quella del « servizio civile ». Ritene ogni definizione superflua, poichè il precepto di legge — specie nello stile fascista — deve avere un contenuto concreto e mirare ad uno scopo pratico e necessario.

IPPOLITO sarebbe d'avviso di sopprimere anche l'articolo 1, poichè, per abbracciarne tutto il contenuto, basterebbe far richiamo alla legge sull'organizzazione della Nazione per la guerra.

BARBARO è contrario a questa proposta. L'articolo 1 è fondamentale per lo spirito di tutto il disegno di legge.

PRESIDENTE concorda. Non devesi dimenticare lo scopo del disegno di legge.

IPPOLITO non insiste.

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, ritiene che si potrebbe sopprimere l'articolo 3, ma non prescindere dal suo concetto che potrebbe trovar posto nell'articolo 1, con una formula che si potrà concordare e che non abbia il carattere di una pura definizione.

GUGLIELMOTTI trova che anche all'articolo 1 si contengono dei precetti pleonastici che non abbisognano di essere tradotti in norma speciale di legge, come ad esempio quella al n. 2: « astenendosi da qualsiasi manifestazione che comunque possa nuocere alla difesa e menomare la resistenza della Nazione ».

FERRETTI DI CASTELFERRETTO nota pure che al n. 5 dell'articolo 1 è introdotto un concetto che, pur essendo sacrosanto, quale quello di notificare alle autorità notizie relative a persone e cose pregiudizievoli alla Nazione in guerra, pure non abbisogna di essere sancito come norma di legge.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, conviene che si tratta di un dovere che dovrebbe essere ormai nella coscienza morale e civile di tutti gli italiani.

PRESIDENTE soggiunge che riaffermarlo nel ventennale della Rivoluzione è superfluo.

SCARDOVI trova opportuno che nell'articolo 3, il quale definisce il servizio civile come consistente in prestazioni presso industrie, aziende od enti, si precisi che nel concetto di azienda è compresa anche l'azienda agricola che in tempo di guerra ha pure bisogno di mano d'opera, per dare alla Patria

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

prodotti non meno necessari di quelli industriali.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che nelle parole: « aziende od enti comunque necessari alla vita, alla difesa ed alla resistenza della Nazione » si comprendono anche le aziende agricole.

REBUCCI nota che, essendo stato riconosciuto l'articolo 3 pleonastico, il suo concetto riuscirebbe più efficace inserendolo nell'articolo 1.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, riconosce che l'articolo 3 potrebbe essere fuso con l'articolo 1, il quale dovrebbe essere di molto ridotto con la soppressione della superflua elencazione dei doveri precisati dal n. 1° al n. 7°, dandosi così all'articolo stesso una formulazione più snella, di pretto stile fascista.

PRESIDENTE propone di proseguire nell'esame degli altri articoli, pregando il relatore ed il Sottosegretario di Stato di concordare il testo del nuovo articolo.

(Così resta stabilito).

CECI nota che anche l'articolo 4, che determina le persone cui incombe l'obbligo del servizio civile, richiede qualche ritocco in quanto, includendo fra gli obbligati gli uomini dal 56° al 70° anno di età, sembra non abbia tenuto conto del fatto che gli ufficiali di complemento, anche se non incorporati, debbono tenersi a disposizione dell'autorità militare oltre il 56° anno di età, e fino al 70° se ufficiali superiori. Costoro rimarrebbero esclusi dall'obbligo del servizio civile, mentre, a suo avviso, la legge dovrebbe includervi tutti coloro che per qualsiasi motivo non siano incorporati nelle forze armate, anche se soggetti ad obblighi militari.

Basterebbe quindi dire che sono obbligati gli uomini dai 14 ai 70 anni e le donne dai 14 ai 60.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che tale concetto esorbita dagli intendimenti della legge.

RISSO ERNESTO ravvisa l'opportunità di raggruppare in un unico articolo, coi precedenti, anche l'articolo 4. In un primo comma si potrebbe dire che, in caso di guerra, i cittadini, comunque non soggetti ad obblighi militari, sono soggetti al servizio civile sino al 70° anno di età; in un secondo comma dire in che consista il servizio civile; in un terzo aggiungere che sono soggetti al servizio civile anche i giovani dai 14 ai 18 anni e le donne dai 14 ai 60.

PRESIDENTE ritiene che prima di deliberare su questa proposta, sia opportuno conoscere il testo del nuovo articolo che sarà concordato tra Governo e relatore.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, propone di adottare i seguenti due articoli:

## ART. 1.

In caso di guerra, i cittadini indicati dall'articolo 5 della legge 21 maggio 1940-XVIII sull'organizzazione della Nazione per la guerra, al fine di concorrere con ogni mezzo alla vittoria delle forze armate, sono sottoposti ad una speciale disciplina civile.

## ART. 2.

Il servizio civile, al quale, ai sensi dell'articolo 1, è sottoposto il cittadino, consiste nella prestazione della propria attività intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i pubblici servizi o nelle industrie, aziende od enti comunque necessari alla vita, alla difesa ed alla resistenza della Nazione in guerra.

Quanto all'articolo 4, che diviene articolo 3, pensa che lo schema dovrebbe essere quello tracciato dal testo del disegno di legge. Nel n. 2°, alle parole: « Gli uomini dal 56° al 70° anno di età », si potrebbe aggiungere: « che non siano soggetti ad alcun obbligo militare ».

GORLA è d'avviso che si potrebbero fondere i numeri 1 e 2 in un unico comma e dire: « Sono soggetti al servizio civile gli uomini dal 14° al 70° anno di età, quando non siano incorporati nelle forze armate e le donne dal 14° al 60 anno ».

IPPOLITO ravvisa l'opportunità di lasciare integro il testo dell'articolo, poichè, nel predisporre la mobilitazione civile, gli aventi obbligo al servizio civile sono stati già classificati allo stesso modo indicato nell'articolo, e un qualsiasi mutamento recherebbe impaccio e confusione. D'altra parte, per la mobilitazione civile è ammesso anche il servizio volontario da parte di coloro che non fossero compresi nella classificazione fatta dall'articolo in esame.

ANDRIANI ha l'impressione che la dizione dell'articolo 4, parlando di giovani dal 14° al 18° anno di età compiuti e di uomini dal 19° al 55° anno, dia adito a ritenere che fra il 18° ed il 19° anno vi sia una soluzione di continuità di un anno. Vorrebbe si togliesse questa possibilità di dubbio.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che l'articolo 5 della legge 31 marzo 1940-XVIII si riferisce ai cittadini non soggetti ad obblighi militari, quindi non v'è dubbio che tutti questi sono soggetti all'obbligo del servizio civile.

Ritiene pertanto che non convenga modificare l'articolo.

SEQUI si associa all'osservazione del Sottosegretario di Stato, facendo anche notare che, oltre al fatto che non converrebbe mutare i criteri con cui si sta preparando la mobilitazione civile, non è da credere che vi possa essere chi, cavillando sulla legge, cerchi di sottrarsi ai suoi doveri. In tal caso, vi sarà sempre modo di indurre fascisticamente quel taluno all'obbedienza.

CECI dichiara che suo proposito era quello di collaborare al perfezionamento della legge in modo che nessuno vi avesse a sfuggire, il che sembra possibile dato che, come ha accennato il camerata Ippolito, si contempla anche l'eventualità di adesione volontaria.

In ogni modo, per non turbare la preparazione della mobilitazione, già avviata, aderisce al desiderio del Sottosegretario di Stato di non modificare l'articolo.

SCARDOVI osserva che nell'articolo 2 concordato tra Governo e relatore si parla ancora di industrie, aziende ed enti, senza chiarire con la dizione « aziende agricole e industriali », che fra le aziende sono comprese anche quelle agricole che pure sono tanto necessarie alla vita e alla resistenza del Paese.

SEQUI trova preferibile togliere la parola « industrie ».

PRESIDENTE concorda, in quanto la parola « aziende », che è comprensiva, dice chiaramente — secondo il giusto desiderio del camerata Scardovi — che l'agricoltura è posta in linea con l'industria.

Pone a partito tale emendamento.

(È approvato).

Pone a partito l'articolo 1 nel testo concordato tra Governo e relatore e l'articolo 2 pure nel testo parimenti concordato ed emendato come sopra.

(Sono approvati).

Pone a partito l'articolo 4 del testo ministeriale che diventa articolo 3.

(È approvato).

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, propone di togliere dall'articolo 4 (già 5), che determina le « esclu-

sioni », l'esplicita indicazione dei dignitari della Chiesa, aggiungendo all'ultimo comma che dice: « coloro che ne siano esclusi da altre leggi », le parole: « trattati o convenzioni ».

PRESIDENTE è d'accordo.

Pone a partito l'emendamento.

(È approvato).

Sarebbe d'avviso di togliere anche il terzo comma che riguarda « le donne nel periodo della gestazione e del puerperio », perchè queste possono intendersi comprese nel comma precedente che riguarda coloro che dimostrino di trovarsi in condizioni di salute tali da aver bisogno di cure.

GUGLIELMOTTI trova più efficace la dizione: « coloro che per accertate condizioni di salute », anzichè: « coloro che dimostrino di trovarsi, ecc. ».

LEVA è propenso alla soppressione di tutto l'articolo, perchè tutte le esclusioni che vi si considerano sono già contemplate da altre leggi e trattati e, d'altra parte, le esclusioni stesse si desumono dall'articolo precedente che dice: si è obbligati al servizio civile ciascuno secondo l'età, le proprie condizioni fisiche, ecc.

PAGNONI si preoccupa delle madri di famiglia, specie massaie, che hanno numerosi bambini cui accudire e vorrebbe che anche queste fossero prese in considerazione.

ANDRIANI ritiene che alla preoccupazione del camerata Pagnoni si potrebbe ovviare aggiungendo al primo comma dell'articolo 5, dopo le parole: « Sono obbligati al servizio civile, ciascuno secondo l'età, le proprie condizioni fisiche », le parole: « o familiari ».

PAGNONI si associa.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, aderirebbe se non trovasse la dizione un po' troppo generica.

PRESIDENTE ritiene che il tener conto che la madre di parecchi figli, compie ugualmente, rimanendo in casa, un'altissima missione accudendo alla sua prole, costituisca certamente un'opportuna aggiunta, destinata a conferire maggior pregio alla legge.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO si associa al Presidente, facendo anche notare come, per la serenità dei combattenti, sia necessario che essi abbiano la sensazione che nessuno zelo eccessivo verrà a turbare la tranquillità delle loro famiglie.

SEQUI aderisce anch'egli all'emendamento e fa notare che i comitati provinciali potranno sempre tener conto delle particolari condizioni delle donne, in relazione alle loro dispo-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nibilità di tempo e dei servizi che dovranno compiere, poichè vari lavori possono essere eseguiti in casa come già fanno, pur avendo diversi figli, ottime madri e ottime italiane.

IPPOLITO fa presente che soltanto a Roma si sono avute oltre ottocento mila domande per servizio volontario nella mobilitazione civile. Ciò dimostra come il popolo italiano intenda compiere con lodevole slancio il suo dovere e come sia eccessiva la preoccupazione che vi sia chi voglia sottrarsi agli obblighi prescritti dalla legge, quando già si ha tale abbondanza di persone da adibire ai servizi civili, che permetterà di tenere con larghezza conto di tutte le possibili eccezioni e di utilizzare le persone stesse secondo le loro possibilità e secondo dettami morali e fisiologici che l'esperienza ha insegnato.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, nota che la legge deve prevedere quei casi in cui può mancare quel buon senso cui ha fatto riferimento il camerata Ippolito.

CECI vorrebbe che nell'articolo non si adoperasse la parola « esclusioni », ma piuttosto: « dispense », od « esoneri », e così: « sono esonerati », oppure « dispensati », ecc.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, propone per l'articolo 4 la seguente formula: « Sono esclusi dal servizio obbligatorio: a) coloro che dimostrino di trovarsi in speciali condizioni di famiglia; b) le donne nel periodo della gestazione e del puerperio; c) coloro che siano esclusi da altre leggi, convenzioni o trattati ».

PRESIDENTE pensa che questa formulazione dell'articolo risolva tutte le questioni proposte.

Mette a partito l'articolo così proposto dal Governo.

(È approvato).

CECI rileva che nella parte dell'articolo 6 (ora 5) che riguarda la mobilitazione civile dei cittadini, si contengono precetti che possono compendiarsi nell'unica norma comune di osservare le disposizioni e gli ordini delle autorità competenti.

PRESIDENTE riconosce giusta l'osservazione, rilevando che, il farsi iscrivere nei ruoli per la mobilitazione civile del comune di residenza, come prescrive il paragrafo 1°, significherebbe rifare l'anagrafe di tutti gli italiani.

Chiede quindi se non sia il caso di abolire tutta la prima parte dell'articolo lasciando solo l'ultimo comma.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, concorda.

PRESIDENTE mette a partito questo emendamento.

(È approvato).

Propone indi, per le stesse ragioni della precedente soppressione, di sopprimere l'intero articolo 6 (già 7) e l'articolo 7 (già 8).

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, consente.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta.

(È approvata).

Ritiene che l'articolo 8 (già 9) possa rimanere malgrado la sua formulazione non perfetta.

Lo pone a partito.

(È approvato).

PAGNONI trova pleonastico anche l'articolo 9 (già 10).

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, ritiene opportuno che l'articolo resti, in quanto vi si stabilisce il momento in cui cessa la condizione di mobilitato civile in caso di chiamata alle armi.

PRESIDENTE pone ai voti detto articolo.

(È approvato).

GUGLIELMOTTI propone di sopprimere la seconda parte dell'articolo 10 (già 11) a cominciare dalle parole: « dal momento in cui vengono lasciati in libertà » (che tra l'altro è espressione poco elegante), in quanto vi si prescrive un obbligo implicito nella condizione di mobilitato civile.

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, si associa.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, aderisce.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo così emendato.

(È approvato).

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, osserva che all'articolo 11 (già 12) si prevede il caso di un cittadino mobilitabile ad un tempo militarmente e civilmente, cosa che appare contraddittoria.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, nota che l'articolo vuol regolare la possibilità che cittadini mobilitabili militarmente vengano adibiti al servizio civile. Mentre questo articolo riguarda il singolo, il successivo riguarda le categorie di professionisti e mestieri e relative classi di mobilitazione.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FERRETTI DI CASTELFERRETTO sarebbe propenso alla soppressione dell'articolo 11.

SACCO ritiene opportuno, vista la necessità di dover introdurre emendamenti ad ogni singolo articolo in modo piuttosto frettoloso, di affidare ad un Comitato ristretto di camerati, presieduto, se lo riterrà, dallo stesso Presidente e col concorso del relatore e del rappresentante del Governo, l'incarico di rivedere e coordinare l'intero testo del disegno di legge che, nella nuova redazione, potrà essere presentato alle Commissioni riunite nel pomeriggio.

PRESIDENTE è d'avviso che non convenga sospendere la riunione senza raggiungere per lo meno un'approvazione di massima della legge, per il cui esame la Commissione del Senato è già convocata per domani. Conviene, peraltro, nell'opportunità di affidare ad una sottocommissione la revisione ed il coordinamento del testo del disegno di legge, proseguendo intanto nella discussione per dare alla sottocommissione stessa gli elementi su cui essa fonderà le sue definitive proposte. (*Vive approvazioni*).

GORLA trova che all'articolo 12 (già 13) si potrebbero sopprimere le parole iniziali: « Ai fini dell'articolo precedente ».

LEVA trova che l'articolo 11 potrebbe riassumersi in un capoverso all'articolo 12 a un dipresso così concepito: « All'autorità militare spetta di concedere gli esoneri agli individui insostituibili nell'incarico da essi ricoperto in tempo di pace ».

SEQUI ritiene necessario che si fissi il concetto che gli insostituibili siano mantenuti al posto da loro occupato in tempo di pace e perchè la concessione degli esoneri abbia un carattere di maggiore severità che non in passato, dovrà evitarsi qualsiasi improvvisazione di mestiere.

PAGNONI concorda col camerata Sequi e vorrebbe che si adottasse una disposizione per cui coloro che non hanno mai esercitato un mestiere adatto per essere adibiti in un determinato stabilimento, non debbano appartenere a classi tra i 18 e i 45 anni.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che sarebbe pericoloso imporre limiti, poichè, per esigenze di guerra, può sorgere la necessità di provvedere ad aumentare le maestranze.

PRESIDENTE invita il relatore e i camerati Leva e Sequi di redigere in altra forma l'articolo 11 il cui contenuto sostanziale è indubbiamente necessario che rimanga nella legge.

Intanto si procederà nell'esame degli altri articoli.

VITALE FILOMENO propone la soppressione dell'articolo 13 (già 14), poichè non trova giusto che si debba precludere la possibilità di accorrere volontariamente alle armi al cittadino che sia in condizione di mobilitato civile.

CECI aggiunge che con l'ostacolo posto dall'articolo si crea una posizione mortificante per il mobilitato civile.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, consente alla proposta di soppressione.

PRESIDENTE pone a partito la proposta. (*E approvata*).

CECI osserva che all'articolo 14 (già 15) è usata una dizione che esce dal consueto e cioè: « Il Ministero delle corporazioni, con la collaborazione di tutti gli altri Ministeri », Propone di sostituire la normale formula: « di concerto », o « d'intesa ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta la formula: « di concerto ».

GUGLIELMOTTI non vorrebbe che nello stabilire il trattamento economico dei militari comandati si stabilisse un privilegio economico pei militari in Paese rispetto a quelli in prima linea.

DI BELSITO si associa, trovando ingiusto che gli operai abbiano alle paghe, mentre il soldato che rischia la vita ha una paga minima, e ricorda che nella grande guerra si ovviò all'inconveniente col sussidio alle famiglie dei richiamati.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che non può essere questa la sede per risolvere simile problema.

GUGLIELMOTTI chiarisce che egli non ha voluto riferirsi ai mobilitati civili, ma ai militari comandati in servizio civile e vorrebbe per questi una parità di trattamento con quelli di prima linea.

GORLA fa notare che bisogna poi preoccuparsi anche del rendimento di questi comandati.

PRESIDENTE riconosce l'importanza e la delicatezza della questione sollevata dal camerata Guglielmotti, ma ritiene che non possa avere riferimento col testo di questo disegno di legge. Esso potrà formare oggetto di una raccomandazione al Ministero delle corporazioni.

RISSO ERNESTO osserva che l'articolo fa riferimento ai militari comandati, contem-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

plati nell'articolo 12, la cui formulazione è rimasta sospesa. Il richiamo sta a significare che si intendono modificare anche per essi le condizioni economiche del tempo di pace: è su questo punto che bisogna portare la massima attenzione.

PRESIDENTE nota che anche questa è una raccomandazione per il Ministero delle corporazioni.

Pone ai voti l'articolo 14 (già 15).

*(È approvato).*

CECI propone di togliere dall'articolo 15 (già 16) le parole: « per gli accertamenti indicati nel n. 5 dell'articolo 6 » e di sostituirvi semplicemente quelle: « di controllo ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, acconsente

PRESIDENTE pone a partito l'articolo così emendato.

*(È approvato — Si approva anche l'articolo 16 già 17).*

GUGLIELMOTTI fa rilevare come le stesse ragioni di riservatezza che consentono di non pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti che dichiarano la mobilitazione civile degli enti, consiglino di sopprimere il secondo comma dell'articolo 17 (già 18) in cui si sancisce questa facoltà.

PRESIDENTE concorda, tanto più che questa facoltà è già consentita al Governo dalla legge del 1931.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, aderisce.

GORLA propone di modificare il terzo comma nel senso che, invece di dire: « Gli stabilimenti ausiliari divengono mobilitati civili in seguito all'ordine di considerarsi tali, emanato dal Commissario generale delle fabbricazioni di guerra », si dica: « Gli stabilimenti ausiliari divengono mobilitati civili in seguito all'ordine emanato dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, è d'accordo.

PRESIDENTE avverte che, in seguito alla istituzione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, la relativa modifica dovrà apportarsi nei successivi articoli ogni volta che vi sarà citato il Commissariato o il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra.

*(Così rimane stabilito).*

IPPOLITO propone che l'articolo, invece di cominciare con le parole: « Nell'imminenza, ecc. », cominci con le parole: « Il Duce

del Fascismo, Capo del Governo, nell'imminenza, ecc. ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta la proposizione.

PRESIDENTE mette a partito gli emendamenti proposti.

*(Sono approvati e si approva l'articolo così emendato).*

CECI propone, all'articolo 18 (già 19), che comincia con le parole: « Ogni persona appartenente o che è in seguito destinata all'ente », di sopprimere le parole: « o che è in seguito destinata », trovando che la destinazione produce l'appartenenza e che quindi i due termini si equivalgono.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, obietta che una cosa è l'appartenenza e altra è la destinazione successiva di persona non ancora appartenente all'ente. Trova opportuno che rimanga questa precisazione per evitare ogni dubbio di interpretazione.

CECI non insiste.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli 18, 19, 20 e 21.

*(Sono approvati).*

All'articolo 22 (già 23) ritiene che dovrebbe sostituirsi con altra la parola: « utilizzatori » riferita agli enti.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, propone di dire: « Enti presso i quali prestano servizio i mobilitati civili ». E così dove è detto: « controllo sulla utilizzazione dei mobilitati civili », si dica: « controllo sull'impiego, ecc. ».

PRESIDENTE pone a partito questo emendamento.

*(È approvato e si approva l'articolo così emendato).*

È di parere che gli articoli 23 e 24 (già 24 e 25), che riguardano l'uno l'Africa italiana e l'Egeo e l'altro le norme di applicazione e le sanzioni disciplinari ed amministrative, vengano posposti agli articoli 25 e 26 (già 23 e 27).

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, concorda.

*(Così rimane stabilito).*

CECI rileva che l'articolo 26 (ora 25) deferisce all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle infrazioni alla presente legge prevedute come reati dalla legge penale militare; ma la competenza a giudicare di questi reati è della magistratura militare e la deroga

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che la legge verrebbe a stabilire, non è comprensibile.

Osserva inoltre che occorrerebbe un coordinamento di questa disposizione del disegno di legge con il nuovo Codice militare di imminente pubblicazione.

ANDRIANI trova assurdo che l'autorità giudiziaria ordinaria possa applicare il Codice penale militare e ricorda che invece la legge 14 dicembre 1931-X, che ora si abroga, stabiliva all'articolo 30 che tutte le infrazioni a detta legge fossero di competenza dei tribunali militari. Fa però notare che vi possono essere infrazioni di così lieve entità, specie se commesse da donne o vecchi o minori, che sarebbe eccessivo deferirle all'autorità giudiziaria militare.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO si associa alla preoccupazione umana del camerata Andriani.

SEQUI è anch'egli di opinione che occorra una discriminazione per i reati di minore gravità ed in specie per le donne, vecchi e minori.

ANDRIANI osserva che non sarebbe il caso di una distinzione per le persone, ma, eventualmente, per la natura dei reati.

RISSO ERNESTO ritiene che l'articolo intenda dire che quando i reati siano commessi da militari comandati in servizio civile, l'autorità competente sarà sempre quella militare; sarà invece, come deve essere, competente l'autorità giudiziaria ordinaria quando le infrazioni commesse dai non soggetti ad obblighi militari, come le donne, vecchi e ragazzi. Pensa che questa discriminazione sia necessaria.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, avverte che bisogna tener conto che la legge per la disciplina di guerra stabilisce, per le infrazioni alle sue norme, la competenza dei tribunali militari, e l'articolo 27 del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione di detta legge, ferme restando le sanzioni in essa contenute e non previste dalla legge penale militare. Ora, sembra che i camerati desiderino che siano stabilite due giurisdizioni diverse; ma allo stato attuale della legislazione non è possibile che le pene comminate dal Codice penale militare per i reati contemplati dal Codice stesso, siano applicate, per quanto riguarda una determinata categoria di persone, dall'autorità giudiziaria ordinaria. Del resto, non deve preoccupare eccessivamente la severità delle pene che potrebbero infliggere i tribunali militari, poiché la legge è fatta non per la pace, ma per la guerra. E perciò d'avviso di mantenere la competenza della giurisdizione militare e pro-

porrebbe di introdurre nell'articolo in esame un espresso richiamo per quanto riguarda la competenza e le sanzioni alle norme contenute nella legge 14 dicembre 1931-IX, n. 1699.

CECI osserva che l'articolo 27 del disegno di legge, ricordato dal Sottosegretario di Stato, non parla di competenza, ma di sanzioni; quindi, per la regolamentazione della competenza occorre decidere.

PRESIDENTE rileva che il Sottosegretario di Stato ha chiarito la questione: bisogna rendersi conto della necessità di non scindere le giurisdizioni, e perciò è opportuno il richiamo alla precedente legge. D'altra parte neppure da un punto di vista sistematico una discriminazione è opportuna. (*Approvazioni*).

Intanto, pone in discussione l'articolo 27 (già 28).

(*E approvato*).

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, propone il seguente nuovo testo degli articoli 12 e 13, fusi in unico articolo:

« Il Governo è autorizzato a stabilire le professioni e i mestieri che possono dar luogo per il militare chiamato o richiamato alle armi alla posizione di comandato in servizio civile. All'autorità militare spetta di stabilire quali cittadini per la loro specifica competenza tecnica debbano temporaneamente o definitivamente essere dichiarati insostituibili negli incarichi da loro ricoperti in tempo di pace ».

RISSO propone di sostituire la parola: « permanentemente » alla parola: « definitivamente ».

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, aderisce.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta l'articolo così emendato.

PRESIDENTE lo pone a partito.

(*E approvato*).

Esauritosi l'esame degli articoli, rileva la grande utilità della discussione avvenuta. Esprime la riconoscenza della Camera al Duce il quale, anziché ricorrere alla procedura del decreto-legge, che in questo caso sarebbe stata pienamente giustificata, ha voluto sottoporre all'esame delle Assemblee legislative questo provvedimento di altissima importanza (*Vivissimi applausi*).

Ringrazia il Sottosegretario di Stato, camerata Buffarini, il quale, per l'alto senso di solidarietà che accomuna nell'attività legislativa tutte le Amministrazioni, si è assunto



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'onere di rappresentare il Governo in questa discussione. (*Vivissimi applausi*).

Come già è stato stabilito il testo del disegno di legge formerà oggetto di coordinamento da parte di una sottocommissione presieduta dal relatore Tringali Casanuova e composta dei camerati: Sacco, Guglielmotti, Ceci, Ippolito, Risso, Andriani e Bonfatti.

La riunione sarà ripresa nel pomeriggio.

(*La riunione, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 17,30*).

PRESIDENTE comunica che la sottocommissione da lui nominata ha rielaborato il testo del disegno di legge del quale fa dare lettura.

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, legge:

## ART. 1.

In caso di guerra, in relazione alla legge 21 maggio 1940-XVIII sull'organizzazione della Nazione per la guerra, i cittadini, di cui al successivo articolo 3, sono sottoposti all'obbligo del servizio civile al fine di assicurare con ogni mezzo la vittoria delle forze armate.

## ART. 2.

Il servizio civile consiste nella prestazione della propria attività intellettuale o manuale presso le pubbliche Amministrazioni o i pubblici servizi, aziende od Enti comunque necessari alla vita, alla difesa ed all'efficienza della Nazione in guerra.

## ART. 3.

Sono obbligati al servizio civile, ciascuno secondo l'età, le proprie condizioni fisiche o famigliari e la propria capacità tecnica o professionale:

1°) gli uomini dal 19° al 55° anno di età che, per qualsiasi motivo, non si trovino o non vengano incorporati nelle forze armate dello Stato;

2°) gli uomini dal 56° al 70° anno di età;

3°) i giovani dal 14° al 18° anno di età;

4°) le donne dal 14° al 60° anno di età.

## ART. 4.

Ferme le particolari esenzioni stabilite per leggi, convenzioni o trattati, possono essere dispensati dalla prestazione del servizio civile:

a) coloro che dimostrino di trovarsi in speciali condizioni di famiglia;

b) coloro che dimostrino di trovarsi in condizioni di salute tali da aver bisogno di speciali cure, sino a quando durino tali condizioni.

Fa notare che si è preferito premettere nell'articolo le esenzioni stabilite per legge.

## ART. 5.

Assumono la qualità di « mobilitato civile » i cittadini che ricevano l'ordine di prestare la loro opera intellettuale o manuale presso gli Enti indicati nell'articolo 2, oppure si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 14.

## ART. 6.

I cittadini chiamati in servizio civile, i quali ritengano di non essere idonei al servizio al quale sono stati destinati, possono chiedere o di essere assegnati ad altro servizio per il quale si ritengano più adatti oppure di essere sottoposti ai necessari accertamenti allo scopo di ottenere la esenzione dalla mobilitazione civile.

## ART. 7.

La qualità di mobilitato civile cessa in caso di chiamata alle armi.

## ART. 8.

I chiamati alle armi i quali per qualsiasi motivo siano poi esentati dal servizio militare, assumono a tutti gli effetti la qualità di mobilitato civile.

## ART. 9.

Il Governo è autorizzato a stabilire le professioni e i mestieri che possono dar luogo per il militare chiamato alle armi alla posizione di « comandato in servizio civile ».

L'autorità militare ha la facoltà di comandare militari alle armi al servizio civile nonché di determinare quali cittadini, anche non militari, debbano per la loro speciale competenza essere dichiarati temporaneamente o permanentemente insostituibili negli incarichi da loro ricoperti in tempo di pace.

## ART. 10.

Il Ministero delle corporazioni, di concerto con i Ministeri interessati, col Partito Nazionale Fascista e col Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, stabilisce la regolamentazione generale delle con-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dizioni d'impiego e di lavoro e del trattamento economico delle diverse categorie di mobilitati civili, compresa quella dei « militari comandati ».

ART. 11.

Gli organi preposti alla mobilitazione civile dei cittadini hanno facoltà di disporre, in qualsiasi momento, speciali chiamate di controllo.

ART. 12.

La chiamata in servizio civile dei cittadini indicati all'articolo 3 può esser fatta per manifesto o per precetto personale.

*(Tutti i prédetti articoli sono approvati).*

ART. 13.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, con proprio decreto, dichiara mobilitati civili gli Enti di diritto o di fatto comunque costituiti nello Stato e riconosciuti necessari alla vita, alla difesa ed alla efficienza della Nazione in guerra.

Gli stabilimenti ausiliari divengono mobilitati civili in seguito ad ordine emanato dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

La mobilitazione civile può essere limitata ad una parte dell'Ente o stabilimento.

Nel decreto del Duce o nell'ordine del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, deve essere precisato il giorno a partire dal quale, l'Ente è considerato a tutti gli effetti, mobilitato civile.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, propone di aggiungere, dopo le parole: « Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, può, con proprio decreto », le parole: « su proposta dei Ministri interessati ».

PRESIDENTE ritiene anche opportuno che invece di: « può dichiarare », si dica: « dichiara ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, aderisce.

SEQUI chiede se per mobilitato civile debbansi intendere lo stabilimento o il personale.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, trova evidente che si debba intendere lo stabilimento preso nel suo complesso, come Ente. Il personale è contemplato da altre disposizioni.

SEQUI fa notare che gli stabilimenti sono già disciplinati da una legge speciale.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che lo stabilimento

mobilitato civilmente è cosa diversa dallo stabilimento ausiliario.

PRESIDENTE rileva che la discussione non conclude con una proposta di emendamento e pertanto pone ai voti l'articolo.

*(È approvato).*

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, legge:

ART. 14.

Ogni persona che appartenga o che sia in seguito destinata all'Ente dichiarato mobilitato civile, assume la qualità di mobilitato civile, a tutti gli effetti, e non può per nessun motivo abbandonare il servizio senza apposita autorizzazione scritta della competente Autorità.

FIORETTI ARNALDO chiede da chi verrà a dipendere lo stabilimento ausiliario (che, come tale, è già alle dipendenze del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra) quando sarà dichiarato mobilitato civile.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, pensa che dipenderà dallo stesso Sottosegretariato. Comunque, chiarirà il dubbio l'articolo 18.

RISSO ERNESTO propone di aggiungere, dopo le parole: « all'Ente », le altre: « o stabilimento ausiliario ».

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore* e BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, aderiscono.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 14 così emendato.

*(È approvato).*

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, legge:

ART. 15.

La comunicazione del decreto o dell'ordine di mobilitazione civile dell'Ente, al personale che ne fa parte, può essere fatta o mediante affissione, nell'interno degli uffici e dei locali di lavoro, di apposito ordine di servizio, oppure mediante diretta comunicazione personale scritta.

ART. 16.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, può, in qualsiasi momento, con proprio decreto, dichiarare la smobilitazione degli Enti di cui al primo comma dell'articolo 13.

Per gli stabilimenti ausiliari la smobilitazione si verifica con la revoca dell'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario, da

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

parte del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Con la smobilitazione dell'Ente cessa la qualità di mobilitato civile del personale dipendente.

Nel decreto di smobilitazione o nella revoca dell'ordine deve essere precisato il giorno a partire dal quale l'Ente è smobilitato.

Ravviserebbe l'opportunità di inserire anche qui, dopo le parole: « con proprio decreto », l'inciso: « su proposta del Ministro interessato ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non ne vede la necessità, perchè il problema si presenta per la mobilitazione, non per la smobilitazione.

(Si approva l'articolo 16).

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, legge:

## ART. 17.

Il personale occorrente agli Enti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge sull'organizzazione della Nazione per la guerra, per sostituire quello chiamato o richiamato alle armi o per far fronte a nuovi o maggiori bisogni, viene tratto:

1°) dai volontari di ambo i sessi che abbiano i necessari requisiti;

2°) dai mobilitabili civili di cui all'articolo 3, dando la precedenza ai disoccupati, alle nubili, alle vedove senza prole e alle maritate senza prole, mediante chiamata in servizio, nel caso in cui i volontari non fossero sufficienti.

ANDRIANI ritiene opportuno di indicare la data della legge sull'organizzazione della Nazione per la guerra: 21 maggio 1940-XVIII.

CECI propone anche di togliere, perchè pleonastiche, le parole: « o richiamato ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* e TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, acconsentono.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 17 così emendato.

(È approvato).

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, legge:

## ART. 18.

Il controllo sull'impiego dei mobilitati civili viene esercitato:

1°) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dai quali dipendono o

sono controllati gli Enti presso i quali prestano servizio i mobilitati civili;

2°) dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, per i mobilitati civili degli stabilimenti ausiliari.

FIORETTI ARNALDO osserva che l'articolo 18 parla del controllo sull'impiego dei mobilitati civili, ma non risolve la questione della dipendenza dello stabilimento ausiliario quando viene dichiarato mobilitato civile.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ritiene superflua questa precisazione nella legge, perchè nell'ordine che dichiara lo stabilimento mobilitato civile, sarà certamente stabilita la dipendenza. Tutto al più l'argomento può formare oggetto di raccomandazione.

IPPOLITO conviene col Sottosegretario di Stato.

FIORETTI ARNALDO aderisce nel senso che sia raccomandato al Governo che nell'applicazione dell'articolo 13 si tenga conto della necessità di stabilire, nell'ordine che dichiara lo stabilimento ausiliario mobilitato civile, l'Ente dal quale dovrà dipendere.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta la raccomandazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 18.

(È approvato).

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, legge:

## ART. 19.

Chiunque si sottragga agli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge è punito con la reclusione sino ad un anno.

Se il fatto avvenga mediante frode, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.

Se il fatto avvenga per colpa, la pena è della reclusione sino a sei mesi o della multa da lire 2000 a lire 10,000.

## ART. 20.

Chiunque non ottemperi alla chiamata di controllo di cui all'articolo 11 è punito con l'ammenda sino a lire 300 ed in caso di recidiva con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 300 a lire 3000.

ANDRIANI osserva che per i reati contemplati dai due articoli non è stabilita la competenza e ritiene che essi non costituiscano materia da deferirsi ai Tribunali militari, anche per non aggravarli di eccessivo lavoro.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CECI trova preferibile non precisare, poichè non dicendo nulla si intende che la competenza spetti alla magistratura ordinaria.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Conviene sia meglio lasciare la questione impregiudicata.

PRESIDENTE trova che questo sia un modo elegante per risolvere l'irrisolvibile. (*Si ride*).

Pone ai voti gli articoli 19 e 20.

(*Sono approvati*).

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, legge:

ART. 21.

Sono espressamente richiamate e riferite alla presente legge, in quanto applicabili, le disposizioni penali e le sanzioni previste ai capi V, VI, VII e VIII della legge 14 dicembre 1931-IX, n. 1699, che resta in ogni altra parte abrogata.

ART. 22.

Le disposizioni della presente legge, con gli adattamenti che eventualmente si ritenessero necessari, potranno, con Regio decreto, essere estese ai territori dell'Africa italiana e dei possedimenti italiani dell'Egeo.

(*I due articoli sono approvati*).

ART. 23.

Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'applicazione della presente legge, ed a stabilire le sanzioni disciplinari ed amministrative per le infrazioni alla medesima.

PRESIDENTE osserva che le norme di applicazione comprendono anche le sanzioni disciplinari ed amministrative e perciò ritiene

che l'articolo potrebbe finire con le parole: « norme di applicazione della presente legge ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, concorda.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 23 così emendato con l'assenso del Governo.

(*È approvato*).

TRINGALI CASANUOVA, *Relatore*, legge:

ART. 24.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(*È approvato*).

PRESIDENTE propone che il complesso del disegno di legge sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Dichiara approvato per acclamazione il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Ringrazia il relatore Tringali Casanuova e i camerati che hanno fatto parte della sottocommissione per il contributo che hanno dato alla redazione definitiva del testo legislativo, nonché i camerati che hanno preso parte alla discussione. Sarà per lui motivo di particolare soddisfazione informare subito il Duce della elevatezza ed efficacia della discussione avvenuta e del contributo sostanziale apportato dalle Commissioni riunite al perfezionamento tecnico di questo disegno di legge, ciò che prova ancora una volta la vitalità del nuovo Istituto creato dal Regime e le possibilità della sua collaborazione col Governo per la formazione delle leggi. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Saluto al Duce! (*I Consiglieri nazionali rispondono con un vibrante A Noi!*).

La riunione termina alle 18.15.

**ALLEGATO**

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

**Disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (845)**

ART. 1.

In caso di guerra, in relazione alla legge 21 maggio 1940-XVIII sull'organizzazione della Nazione per la guerra, i cittadini, di cui al successivo articolo 3, sono sottoposti all'obbligo del servizio civile al fine di assicurare con ogni mezzo la vittoria delle forze armate.

ART. 2.

Il servizio civile consiste nella prestazione della propria attività intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i pubblici servizi, aziende od Enti comunque necessari alla vita, alla difesa ed all'efficienza della Nazione in guerra.

ART. 3.

Sono obbligati al servizio civile, ciascuno secondo l'età, le proprie condizioni fisiche o famigliari e la propria capacità tecnica o professionale:

1°) gli uomini dal 19° al 55° anno di età che, per qualsiasi motivo, non si trovino o non vengano incorporati nelle forze armate dello Stato;

2°) gli uomini dal 56° al 70° anno di età;

3°) i giovani dal 14° al 18° anno di età;

4°) le donne dal 14° al 60° anno di età.

ART. 4.

Ferme rimanendo le particolari esenzioni stabilite da leggi, convenzioni o trattati, possono essere dispensati dalla prestazione del servizio civile:

a) coloro che dimostrino di trovarsi in speciali condizioni di famiglia;

b) coloro che dimostrino di trovarsi in condizioni di salute tali da aver bisogno di speciali cure, sino a quando durino tali condizioni.

ART. 5.

Assumono la qualità di « mobilitato civile » i cittadini che ricevano l'ordine di prestare la loro opera intellettuale o manuale presso gli Enti indicati nell'articolo 2 oppure si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 14.

ART. 6.

I cittadini chiamati in servizio civile, i quali ritengano di non essere idonei al servizio al quale sono stati destinati, possono chiedere o di essere assegnati ad altro servizio per il quale si ritengano più adatti oppure di essere sottoposti ai necessari accertamenti allo scopo di ottenere la esenzione dalla mobilitazione civile.

ART. 7.

La qualità di mobilitato civile cessa in caso di chiamata alle armi.

ART. 8.

I chiamati alle armi i quali per qualsiasi motivo siano poi esentati dal servizio militare, assumono a tutti gli effetti la qualità di mobilitato civile.

ART. 9.

Il Governo è autorizzato a stabilire le professioni e i mestieri che possono dar luogo per il militare chiamato alle armi alla posizione di « comandato in servizio civile ».

L'autorità militare ha la facoltà di comandare militari alle armi al servizio civile nonchè di determinare quali cittadini, anche non militari, debbano per la loro specifica com-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

petenza essere dichiarati temporaneamente o permanentemente insostituibili negli incarichi da loro ricoperti in tempo di pace.

ART. 10.

Il Ministero delle corporazioni, di concerto con i Ministeri interessati, col Partito Nazionale Fascista e col Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, stabilisce la regolamentazione generale delle condizioni d'impiego e di lavoro e del trattamento economico delle diverse categorie di mobilitati civili, compresa quella dei « militari comandati ».

ART. 11.

Gli organi preposti alla mobilitazione civile dei cittadini hanno facoltà di disporre, in qualsiasi momento, speciali chiamate di controllo.

ART. 12.

La chiamata in servizio civile dei cittadini indicati all'articolo 3 può esser fatta per manifesto o per precetto personale.

ART. 13.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati, dichiara mobilitati civili gli Enti di diritto o di fatto, comunque costituiti nello Stato, riconosciuti necessari alla vita, alla difesa ed alla efficienza della Nazione in guerra.

Gli stabilimenti ausiliari divengono mobilitati civili in seguito ad ordine emanato dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

La mobilitazione civile può essere limitata ad una parte dell'Ente o stabilimento.

Nel decreto del Duce o nell'ordine del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra deve essere precisato il giorno a partire dal quale l'Ente è considerato a tutti gli effetti, mobilitato civile.

ART. 14.

Ogni persona che appartenga o che sia in seguito destinata all'Ente o stabilimento ausiliario dichiarato mobilitato civile, assume la qualità di mobilitato civile, a tutti gli effetti, e non può per nessun motivo abbandonare il servizio senza apposita autorizzazione scritta della competente Autorità.

ART. 15.

La comunicazione del decreto o dell'ordine di mobilitazione civile dell'Ente, al personale che ne fa parte, può essere fatta o mediante affissione, nell'interno degli uffici e dei locali di lavoro, di apposito ordine di servizio, oppure mediante diretta comunicazione personale scritta.

ART. 16.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, può, in qualsiasi momento, con proprio decreto, dichiarare la smobilitazione degli Enti di cui al primo comma dell'articolo 13.

Per gli stabilimenti ausiliari la smobilitazione si verifica con la revoca dell'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario, da parte del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Con la smobilitazione dell'Ente cessa la qualità di mobilitato civile del personale dipendente.

Nel decreto di smobilitazione o nella revoca dell'ordine deve essere precisato il giorno a partire dal quale l'Ente è smobilitato.

ART. 17.

Il personale occorrente agli Enti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 21 maggio 1940-XVIII, sull'organizzazione della Nazione per la guerra, per sostituire quello chiamato alle armi o per far fronte a nuovi o maggiori bisogni, viene tratto:

1°) dai volontari di ambo i sessi che abbiano i necessari requisiti;

2°) dai mobilitabili civili di cui all'articolo 3, dando la precedenza ai disoccupati, alle nubili, alle vedove senza prole e alle maritate senza prole, mediante chiamata in servizio, nel caso in cui i volontari non fossero sufficienti.

ART. 18.

Il controllo sull'impiego dei mobilitati civili viene esercitato:

1°) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dai quali dipendono o sono controllati gli Enti presso i quali prestano servizio i mobilitati civili;

2°) dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, per i mobilitati civili degli stabilimenti ausiliari.

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

ART. 19.

Chiunque si sottragga agli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge è punito con la reclusione sino ad un anno.

Se il fatto avvenga mediante frode, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.

Se il fatto avvenga per colpa, la pena è della reclusione sino a sei mesi o della multa da lire 2000 a lire 10,000.

ART. 20.

Chiunque non ottemperi alla chiamata di controllo di cui all'articolo 11 è punito con l'ammenda sino a lire 300 ed in caso di recidiva con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 300 a lire 3000.

ART. 21.

Sono espressamente richiamate e riferite alla presente legge, in quanto applicabili, le disposizioni penali e le sanzioni previste ai

capi V, VI, VII e VIII della legge 14 dicembre 1931-IX, n. 1699, che resta in ogni altra parte abrogata.

ART. 22.

Le disposizioni della presente legge, con gli adattamenti che eventualmente si ritenessero necessari, potranno, con Regio decreto, essere estese ai territori dell'Africa Italiana e dei possedimenti italiani dell'Egeo.

ART. 23.

Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'applicazione della presente legge.

ART. 24.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

